



UILPA INFORMA

A Tutti i Responsabili UIL – BACT

Alle R.S.U.

A Tutti i lavoratori

LORO SEDI

Pensioni, Precoci in pensione con 41 anni di contributi dal 1° maggio

Fonte: pensionioggi Scritto da Vittorio Spinelli

Attesa per la pubblicazione del decreto attuativo che definirà le condizioni di accesso e le procedure per la presentazione delle istanze al beneficio.

Dal prossimo 1° **maggio 2017** alcune particolari categorie di [lavoratori precoci](#) potranno accedere alla [pensione anticipata](#) con **41 anni di contribuzione** a prescindere dall'età anagrafica. Lo sconto, previsto dalla legge di bilancio per il 2017, sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, nonché ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che risultino in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (cioè che ricadono nel cd. *sistema misto*), che hanno almeno **12 mesi** di contribuzione per periodi di **lavoro effettivo** precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.

Oltre a trovarsi nella condizione di *precoce* il lavoratore dovrà riconoscersi in uno dei seguenti cinque profili di tutela:

a) risultare in [stato di disoccupazione](#) a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966), con esaurimento integrale della prestazione per la disoccupazione spettante da **almeno tre mesi**;

b) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'[art. 3, co. 3 della legge 104/1992](#)

c) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) risultare lavoratori dipendenti impegnati in una delle seguenti professioni "pesanti" svolte, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa: operai edili e industria estrattiva; conduttori di gru nelle costruzioni; conciatori di pelli; autisti di mezzi pesanti; infermieri e ostetriche turnisti; assistenti di persone non autosufficienti; insegnanti degli asili nido; facchini; addetti alle pulizie; operatori ecologici;

e) risultare lavoratori dipendenti addetti a mansioni usuranti o a lavoratori notturni come già individuati dal [Dlgs 67/2011](#) (si veda: [lavori usuranti](#)).

Chi rispetta i requisiti suddetti potrà accedere alla pensione con **41 anni di contributi** (o 2132 settimane contributive) sia per gli uomini che per le donne, a prescindere dall'età anagrafica e **senza alcuna penalità sulla misura del trattamento pensionistico**. L'agevolazione consiste, pertanto, in un anticipo di un anno e 10 mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne rispetto agli attuali requisiti previsti per la pensione anticipata (che chiedono, come noto, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Il predetto requisito contributivo sarà soggetto, comunque, ai futuri adeguamenti della [speranza di vita](#). Pertanto dal 2019 i 41 anni diventeranno 41 anni e 4 mesi o 41 anni e 5 mesi a seconda dell'adeguamento che entro fine anno sarà comunicato dal Ministero del Lavoro. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sarà valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (vale a dire che sarà utile sia la contribuzione effettiva da lavoro, che quella volontaria, da riscatto o figurativa). Da una lettura sistematica della norma si scorge che il beneficio non potrà essere chiesto dai lavoratori iscritti alla [gestione separata](#) dell'Inps, agli assicurati presso le [casse professionali](#) o all'[Inpgi](#) dato che questi soggetti mantengono specifiche normative di pensionamento diverse da quelle vigenti nell'assicurazione pubblica.

Da notare che l'agevolazione viene riconosciuta nell'**ambito di programmate risorse di bilancio**: 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti viene differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, individuati da un Dpcm atteso entro il **2 marzo 2017** e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.

Il citato decreto dovrà altresì determinare le **caratteristiche specifiche** delle attività lavorative di cui al punto d) sopra citato, le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e alla **relativa documentazione da presentare** a tali fini nonché alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico dovrà fornire all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio.

I requisiti per conseguire la Pensione Anticipata nel Sistema Misto

Anni	Uomini	Donne	Lavoratori Precoci in Specifiche Condizioni Meritevoli di Tutela (Uomini e Donne) *	Penalizzazione
I requisiti esposti valgono sia per i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, che per gli autonomi				
2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)	-	Si **
2013	42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane)	-	Si **
2014	42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane)	-	Si **
2015			-	No
2016	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane)	-	No
2017			41 anni (pari a 2132 settimane) ¹	No
2018				
2019-2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	
2021-2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi	
2023-2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	41 anni e 10 mesi	
2025-2026	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi	
2027-2028	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	42 anni e 5 mesi	
2029-2030	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi	42 anni e 7 mesi	
2031-2032	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	42 anni e 10 mesi	
2033-2034	44 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi	43 anni e 1 mese	
2035-2036	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese	43 anni e 3 mesi	
2037-2038	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi	43 anni e 5 mesi	
2039-2040	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi	43 anni e 7 mesi	
2041-2042	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi	43 anni e 9 mesi	
2043-2044	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi	43 anni e 11 mesi	
2045-2046	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi	44 anni e 1 mese	
2047-2048	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese	44 anni e 3 mesi	
2049-2050	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi	44 anni e 5 mesi	

PensioniOggi.it

Gli adeguamenti a partire dal 2019 sono stimati in base allo scenario demografico Istat 2011 (gli adeguamenti definitivi potrebbero risultare inferiori a quelli esposti); ** La penalità consisteva in un taglio dell'1-2% se il lavoratore andava in pensione anticipata prima del 62° anno di età. La penalità non si applicava, comunque, se la contribuzione era composta da sola prestazione effettiva di lavoro più alcuni tassativi periodi di contributi figurativi (cfr. articolo 6, comma 2-quater D) 216/2011). A partire dal 1° gennaio 2016 gli assegni colpiti dal taglio sono stati comunque "depenalizzati". 1) a partire dal 1° maggio 2017.

***Definizione del Lavoro Precoco** : Si tratta dei lavoratori che hanno **almeno 12 mesi di contribuzione** per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del **diciannovesimo anno di età** e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate sotto che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (mansioni usuranti o lavoratori notturni).

Mansioni Difficoltose o Rischiose: 1) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) conciatori di pelli e pellicce; 4) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttori di mezzi pesanti e camion; 6) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; 9) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; 10) personale non qualificato addetto a servizi di pulizia; 11) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori rifiuti.

La pensione percepita in virtù del requisito di «precoce» non sarà cumulabile con i redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva ordinaria comprensiva degli incrementi per la [speranza di vita](#) e l'anzianità al momento del pensionamento. Ad esempio, un uomo che ha raggiunto i 41 anni a maggio 2017 (quando il requisito ordinario sarà 42 anni e dieci mesi), da quando decorrerà la sua pensione (cioè dal 1° giugno) non potrà cumulare quest'ultima con redditi da lavoro per un anno e dieci mesi.

Roma, 24 febbraio 2017

La Segreteria Nazionale UILPA BACT

UILPA INFORMAZIONE